



MOZIONE

N. 868

Limitare lo stage e il tirocinio extracurricolare e salvaguardare il lavoro per i giovani.

Presentata da:

GALLO RAFFAELE (primo firmatario) 22/09/2022, ROSSI DOMENICO 22/09/2022, VALLE DANIELE 22/09/2022, AVETTA ALBERTO 22/09/2022, RAVETTI DOMENICO 23/09/2022, SALIZZONI MAURO 23/09/2022

Richiesta trattazione in aula

Presentata in data 23/09/2022

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

MOZIONE

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno*

Oggetto: *Limitare lo stage e il tirocinio extracurricolare e salvaguardare il lavoro per i giovani.*

Il Consiglio regionale del Piemonte,

premessato che

- il momento dell'ingresso nel mondo del lavoro spesso costituisce per le nuove generazioni un passaggio gravato da una serie di criticità, acute, peraltro, dalla situazione di emergenza pandemica;
- in questo contesto, un elemento particolarmente problematico è il sempre più diffuso abuso del tirocinio extracurricolare, trasformatosi ormai in uno strumento di vero e proprio sfruttamento nei confronti di tanti giovani lavoratori, lasciati privi della paga e delle tutele a cui avrebbero diritto;

considerato che

- la Regione Piemonte, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, con le deliberazioni n. 42-7397 del 7 aprile 2014 e n. 85-6277 del 22 dicembre 2017, ha regolamentato i tirocini extracurricolari, fissando in linea generale l'indennità minima di partecipazione a 3,40 euro l'ora nel caso di tirocini per "soggetti svantaggiati" o, negli altri casi, di 600 euro lordi mensili per un impegno settimanale di 40 ore, che può ridursi proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante, fino a 300 euro lordi mensili per un impegno settimanale di 20 ore. I medesimi atti fissano, poi, in 2 mesi la durata minima del

tirocinio e in 6 mesi, comprensivi di eventuali proroghe, la durata massima. Designano, inoltre, come possibili destinatari dei tirocini extracurricolari non soltanto i soggetti disabili e svantaggiati e quelli che hanno appena completato un percorso di istruzione o di qualifica professionale, ma altresì la generalità dei lavoratori percettori di strumenti di sostegno al reddito ovvero a rischio di disoccupazione o ancora occupati ma in cerca di altra occupazione, configurando, dunque, una platea estremamente ampia e almeno in parte slegata da formazione e orientamento;

sottolineato che

- il tirocinio è stato pensato come *periodo di orientamento e formazione* e non vada, pertanto, considerato alla stregua di un contratto di lavoro: ha una retribuzione molto bassa, non prevede ferie, contributi, malattia, cassa integrazione o indennità di disoccupazione al termine;
- per le suddette caratteristiche il ricorso al tirocinio ha conosciuto negli ultimi anni un vero e proprio boom, a scapito del meglio tutelato apprendistato professionalizzante;
- è auspicabile, oltre che urgente, una riforma complessiva dell'apprendistato e del tirocinio: occorre, da un lato, incentivare l'apprendistato quale forma più tutelata e adeguata di accesso al mondo del lavoro e, dall'altro, riaffermare la natura eminentemente orientativa del tirocinio, la cui attivazione deve essere limitata ai soli soggetti ancora in corso di formazione;

tenuto conto che

- su proposta del Ministro del Lavoro sono state introdotte nuove norme sui tirocini, come definite ai commi 720-726 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022;
- il comma 721, in particolare, attribuisce alla Conferenza Stato-Regioni il compito di operare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, una revisione delle linee-guida comuni in materia di tirocini extracurricolari, specificando che tale revisione dovrà attenersi a "*criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale*", come persone con disabilità, richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato, vittime di violenza e grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali, soggetti titolari del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari e vittime di tratta, etc;
- la lettera b) del medesimo comma 721 prevede che le linee guida individuino una congrua indennità minima, che si ritiene non debba essere inferiore alla soglia di povertà di ciascuna regione;

ritenuto, infine, che

- sia necessario stabilire limiti più stringenti al numero di attivazione di tirocini;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- **a proporre in sede di Conferenza Stato-Regioni** una revisione delle linee guida in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base di quanto sopra esposto e più precisamente nei seguenti termini:

1. I tirocini extracurricolari, strumento di formazione e inserimento lavorativo, siano attivabili unicamente nelle seguenti fattispecie:

- a. soggetti svantaggiati: persone caratterizzate da condizioni di disabilità (art. 1, co. 1, legge 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria (dpr n. 21/2015), vittime di violenza e grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (d.lgs. 286/1998), vittime di tratta (d.lgs. n. 24/2014);
- b. soggetti non occupati che abbiano concluso un percorso formativo nei dodici mesi precedenti all'attivazione del tirocinio stesso.

2. Limiti temporali dei tirocini extracurricolari:

- a. per i soggetti svantaggiati rimangano i limiti temporali e le modalità precedentemente definite dalla Conferenza Stato Regioni e attualmente in vigore;
- b. per i soggetti non occupati di cui al punto 1b), fermo restando il limite minimo di 2 mesi attualmente in vigore, il limite massimo sia posto a 6 mesi comprensivo di eventuali proroghe come peraltro già previsto dalla normativa vigente in Piemonte.

3. Indennità minima;

- a. le Regioni si impegnino a fissare una indennità minima non inferiore alla soglia di povertà della regione stessa, e comunque non inferiore ai 500 euro mensili, indipendentemente dal numero settimanale di ore che costituiscono l'impegno del tirocinante. Tale indennità minima deve avere valore sia per i soggetti privati che per gli enti pubblici;

- b. qualora il tirocinio comporti per il tirocinante spese superiori al valore minimo dell'indennità regionale, al tirocinante debba essere riconosciuto un rimborso spese integrativo o comunque un'indennità di tirocinio non inferiore all'ammontare delle spese sostenute;
4. Tetto al numero di attivazione:
- a. per i soggetti che hanno più di 20 unità operative, si elimini qualsiasi possibilità di ulteriori attivazioni in deroga al numero massimo di tirocini;
 - b. si mantenga la proporzionalità del 10% di tirocini attivabili sul numero totale delle unità operative assunti a tempo indeterminato o determinato pari o superiore ad un anno;
 - c. qualora meno del 25% dei tirocini attivati nei 24 mesi precedenti si trasformino in un contratto di apprendistato, a tempo determinato pari o superiore ad un anno o indeterminato, si perda la possibilità di attivare nuovi tirocini per i 12 mesi successivi.
5. Utilizzo di fondi pubblici:
- a. le Regioni si impegnino a non utilizzare fondi pubblici, sia europei sia nazionali, per il finanziamento di tirocini extracurricolari, fatta eccezione per i casi sopracitati di soggetti svantaggiati.

IMPEGNA, ALTRESI', LA GIUNTA REGIONALE

ad adottare comunque, tramite propria deliberazione, le linee guida sopra indicate nelle more di un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, ferma restando l'indennità minima di 600 euro mensili prevista per i tirocini con un impegno di 40 ore settimanali.